

trovano assenti in questo momento, da quanto mi risulta, hanno intenzione di parlare su questo trattato, e che fissandosi la discussione per lunedì, riuscirebbe più completa la discussione, e la Camera potrebbe determinarsi più presto di quello che se si facesse una discussione la quale non fosse abbastanza maturata; quindi io insisto perchè venga fissata per lunedì.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Despine, che trasporterebbe sino a lunedì la discussione di questo trattato.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

BERTINI. Domando la parola per chiedere all'onorevole relatore della Commissione una spiegazione intorno alla facciata 26 della relazione, ove trovasi la tabella delle stazioni attive o passive per l'amministrazione; leggo che il titolare della stazione di Genova corrisponde all'amministrazione lire 3000: accanto a queste parole trovo che fra i titolari i quali ricevono un sussidio dall'amministrazione è notato quello della stessa città per lire 2000.

Desidero che il signor relatore mi sia cortese d'uno schiarimento in proposito.

SAULI F., relatore. La tabella che si scorge in fine della relazione venne comunicata dall'amministrazione delle poste.

Io mi trovo però in grado di dare una spiegazione intorno a questa apparente anomalia.

Nei tempi anteriori, Genova corrispondeva una somma di lire 3000; ma in seguito essendosi trovato il servizio delle poste molto in disordine, l'amministrazione fu obbligata di dare un sussidio di lire 2000.

Questo è lo schiarimento che mi trovo in grado di comunicare.

BERTINI. Si è segnato nel passivo lire 2000, e nell'attivo lire 3000. Ne viene in conseguenza che la stazione postale di Genova produrrebbe all'amministrazione postale lire 1000. Io non posso intendere altrimenti la cosa.

SAULI F., relatore. Appunto in questo senso ho inteso parlare.

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 301.)

Risultamento della votazione:

Votanti.....	124
Maggioranza.....	63
Voti favorevoli.....	70
Contrari.....	54

(La Camera approva.)

Prego i signori deputati a voler riprendere il loro posto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA FESTA NAZIONALE.

PRESIDENTE. La Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo all'istituzione di una festa nazio-

nale, a cui la Camera rimandò la legge perchè ne fosse mutata la locuzione, ha presentato la nuova redazione della legge medesima, nella quale sono conservati i principii stati votati, ma variate le espressioni tanto nell'articolo primo come nel secondo.

Darò lettura di questa nuova redazione:

« Art. 1. Ogni anno nella seconda domenica del mese di maggio si celebrerà una festa nazionale in commemorazione dello Statuto. »

SULIS ed alcuni altri deputati. Non è più la stessa redazione.

PRESIDENTE. Già lo dissi, sono conservati i principii, ma variata la redazione.

« Art. 2. Tutti i municipi dello Stato celebreranno la predetta festa, presi gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche per la funzione religiosa. Vi intervengono le autorità civili e militari, la guardia nazionale, i corpi tutti dell'armata di terra e di mare, il corpo insegnante e gli studenti. »

« Art. 3. I comuni stanzeranno le spese occorrenti a tal festa nel loro bilancio. »

VICARI. Domando la parola.

Nel primo articolo è scritto: « in commemorazione dello Statuto; » mi pare che dovrebbe dirsi: « in commemorazione dell'attuazione dello Statuto. »

SULIS. Io credo che la Commissione abbia ecceduto i limiti del mandato datogli dalla Camera. Questo consisteva nel porre assieme i periodi formanti la legge, ma non le era lecito variarne la redazione. Così, per esempio, la variazione introdotta al primo articolo ove ora sta scritto: *in commemorazione dello Statuto*, a vece di *festa dello Statuto*, non è semplicemente una variazione di parole, ma anche un cambiamento di senso che parmi abbia qualche importanza.

Oltre di ciò, credo avvertire come nell'articolo 2° siasi tralasciato l'epiteto di *festa nazionale*. I municipi (era detto nel progetto) *celebreranno la predetta festa nazionale*; e questo epiteto così importante, così designativo della qualità della festa venne ommesso nella nuova redazione; pertanto io domanderei al signor presidente che, nel dare lettura, come già fece, del progetto nuovo della Commissione, si compiacesse pure di leggere come era redatto prima.

PRESIDENTE. Il primo era così concepito:

« Art. 1. La seconda domenica del mese di maggio di ogni anno è dichiarata festa dello Statuto.

« Art. 2. Ogni municipio celebrerà a proprie spese la predetta festa nazionale; v'intervengono le autorità civili, militari, la guardia nazionale, i corpi tutti dell'armata di terra e mare, il corpo insegnante e gli studenti delle scuole nazionali e comunali. L'autorità municipale prenderà gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche nelle funzioni religiose. »

Ora rileggo la nuova redazione. (Vedi sopra)

CASTELLI, relatore. Dalla lettura dei due progetti, mi pare che risulti che la Commissione non merita il rimprovero che le faceva l'onorevole preopinante, perchè tutte le disposizioni che erano state votate sono mantenute nel progetto di nuovo redatto dalla Commissione. Non ci è che qualche trasposizione, e credo che le trasposizioni entrino precisamente nel mandato che aveva avuto la Commissione di redigere di nuovo la legge.

Quanto poi all'epiteto *nazionale*, come si vede dalla lettura che il signor presidente si compiacque di ripetere, la Commissione se ne è fatto carico nel primo articolo.

SULIS. Mi faccio un pregio di riconoscere l'errore in cui